



ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

Consiglio Regionale Marche

(Ente Pubblico non economico - Legge 23 marzo 1993 n° 84 - D. M. 11 ottobre 1994 n°615)

Deliberazione del Consiglio n. 104/2018 del 11/07/2018 - Verbale n.15.

Oggetto: Recepimento Regolamento di Amministrazione e Contabilità degli OO.RR. degli Assistenti Sociali (Del. CNOAS n. 166 del 12/11/2016) – Punto n. 9 dell'O.d.G.

Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli assistenti Sociali delle Marche, riunito nella seduta del 11/07/2018, presenti i sottoindicati Consiglieri:

Presidente	Lorenzetti Marzia	P
Vice Presidente	Di Prodi Marika	A
Segretario	Bertini Letizia	P
Tesoriere	Bocchini Andrea	A
Consigliere	Barbetti Marina	P
Consigliere	Concetti Sara	P
Consigliere	Ferraro Giuseppa	P
Consigliere	Furlani Giacomo	P
Consigliere	Fusaro Raffaella	P
Consigliere	Mandorlini Lucia	P
Consigliere	Sampaolesi Samantha	A

VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84;

VISTO il DM 11 ottobre 1994, n. 615;

VISTO il DPR 08 luglio 2005, n. 169;

VISTA la Legge 7 dicembre 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 5 giugno 2007, n. 328

VISTI gli art.3, art.4, art. 5 del DM 30 marzo 1998, n. 155;

VISTO il Regolamento Interno del CROAS Marche, approvato dal Consiglio dell'Ordine regionale Marche nella seduta del 18/10/200 e integrato con delibera n. 118/2017 del 11 dicembre 2017;

RICHIAMATO il Regolamento di Amministrazione Contabile approvato dal Consiglio Nazionale degli Ordini degli Assistenti Sociali con Deliberazione n. 01 del 25/07/2003, dopo recepimento osservazioni della Ragioneria Generale dello Stato approvato in via definitiva dal Consiglio Nazionale con Deliberazione n. 133 del 13/12/2003;



ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

Consiglio Regionale Marche

(Ente Pubblico non economico - Legge 23 marzo 1993 n° 84 - D. M. 11 ottobre 1994 n°615)

TENUTO CONTO della delibera n. 155 del 19/11/2007 del Consiglio Regionale di questo Ordine di recepimento del Regolamento, modificato con delibera n. 97/2013 del 08/05/2018, previo parere del Revisore dei Conti del 06/04/2013;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 166 del 12/11/2016 del Consiglio Nazionale dell'Ordine che modifica il Titolo IV relativamente all'Attività contrattuale per adeguamento al D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 recante la nuova disciplina dei contratti pubblici ed al Decreto 2 settembre 2010 n. 182 per quanto riguarda l'Organo di controllo;

UDITO il Tesoriere che propone al Consiglio l'adozione del testo del R.A.C. (Regolamento di Amministrazione e Contabilità) nell'ultima versione, redatta dal Consiglio Nazionale derivante dall'adeguamento alle norme in vigore, trasmessa in data 29/01/2018 nota prot. n. 369/2018, compresi gli allegati trasmessi informalmente dal Direttore CNOAS dott. Morano con nota del 27/02/2018;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, dott. Mauro Antici, espresso in data 10/07/2018 (verbale n. 4/2018);

DELIBERA

Con voti favorevoli:

Contrari:

Astenuti:

All'unanimità: X

- 1) L'integrale recepimento e l'adozione del testo R.A.C. - Regolamento di Amministrazione e Contabilità - e dei relativi allegati, come da Deliberazione n. 166 del 12/11/2016 del Consiglio Nazionale dell'Ordine, trasmessi con la nota del CNOAS del 29/01/2018 prot. n. 369/2018 e dalla nota del Direttore CNOAS del 27/02/2018, citate in premessa,
- 2) L'integrale recepimento del Parere Revisore del 10/07/2018 - verbale n. 4/2018 (n.1 allegato)
- 3) Che i documenti di cui ai punti 1) e 2) costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
- 4) Di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 74 del Regolamento approvato, lo stesso entra in vigore il giorno 01/08/2018.

La deliberazione è immediatamente eseguibile.

La presente deliberazione consta di 2 (due) pagine e dei seguenti allegati:

- testo del RAC (n. 1 Allegato)
- modulistica allegata al RAC (n. 5 allegati)
- Parere Revisore del 10/07/2018 - verbale n. 4/2018 (n.1 allegato)

f.to Il Segretario (Bertini Letizia)

f.to Il Presidente (Lorenzetti Marzia)

Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993.

Regolamento di Amministrazione e Contabilità degli Ordini regionali degli Assistenti sociali

Aggiornamento Approvato dal Consiglio dell'Ordine regionale il __/__/____ con delibera n. _____ previo parere del Revisore dei conti reso in data __/__/____ come previsto dal D.M. 2 settembre 2010 n. 182

in base ai seguenti atti precedenti:

- 1. Delibera n. 091 del 25 luglio 2003 del Consiglio Nazionale dell'Ordine;**

dopo recepimento osservazioni della Ragioneria Generale dello Stato (nota RGS 13 ottobre 2003)

- 2. Delibera n. 133 del 13 dicembre 2003 del Consiglio Nazionale dell'Ordine che approva lo schema standard semplificato per i Consigli regionali;**
- 3. Delibera n. ____ del __/__/____ del Consiglio Regionale dell'Ordine di approvazione del Regolamento;**
- 4. Delibera n. 166 del 12 novembre 2016 del Consiglio Nazionale dell'Ordine che modifica il Titolo IV relativamente all'Attività contrattuale per adeguamento al D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 recante la nuova disciplina dei contratti pubblici ed al Decreto 2 settembre 2010 n. 182 per quanto riguarda l'organo di controllo**

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Definizioni e denominazioni
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Adeguamenti ed aggiornamenti del regolamento
- Art. 4 – Competenze specifiche dei soggetti preposti ai provvedimenti di gestione

TITOLO II – PREVISIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE

Capo I – I documenti di previsione

- Art. 5 – Esercizio finanziario e bilancio di previsione
- Art. 6 – Criteri di formazione del bilancio di previsione
- Art. 7 – Contenuto del preventivo finanziario
- Art. 8 – Classificazione delle entrate e delle uscite
- Art. 9 – Preventivo economico
- Art. 10 – Unità, integrità ed universalità del bilancio
- Art. 11 – Veridicità e pubblicità del bilancio
- Art. 12 – Equilibri della gestione
- Art. 13 – Fondo di riserva
- Art. 14 – Variazioni al preventivo finanziario
- Art. 15 – Risultato di amministrazione
- Art. 16 – Esercizio provvisorio

Capo II – La gestione del bilancio

- Art. 17 – Le fasi delle entrate
- Art. 18 – Accertamento delle entrate
- Art. 19 – Riscossione delle entrate
- Art. 20 – Reversali di incasso
- Art. 21 – Vigilanza sulla gestione delle entrate
- Art. 22 – Le fasi delle uscite
- Art. 23 – Impegno
- Art. 24 – Assunzione e registrazione degli impegni
- Art. 25 – Liquidazione
- Art. 26 – Ordinazione
- Art. 27 – Documentazione dei mandati di pagamento
- Art. 28 – Modalità di estinzione dei mandati di pagamento

Capo III – Il rendiconto della gestione

- Art. 29 – Rendiconto generale
- Art. 30 – Conto del bilancio
- Art. 31 – Situazione amministrativa
- Art. 32 – Struttura del conto economico e dello stato patrimoniale
- Art. 33 – Nota integrativa e relazione sulla gestione
- Art. 34 – Riaccertamento dei residui
- Art. 35 – Trasferimento dei residui

Capo IV - Servizio di cassa

- Art. 36 – Affidamento del servizio
- Art. 37 – Servizio di cassa interno
- Art. 38 – Il cassiere economo
- Art. 39 – Scritture del cassiere economo

TITOLO III – GESTIONE PATRIMONIALE

- Art. 40 – Beni
- Art. 41 – Inventario dei beni immobili

- Art. 42 – Consegnatari dei beni immobili
- Art. 43 – Classificazione dei beni mobili
- Art. 44 – Valori mobiliari
- Art. 45 – Inventario dei beni mobili
- Art. 46 – Consegnatari dei beni mobili
- Art. 47 – Carico e scarico dei beni mobili
- Art. 48 – Chiusura annuale degli inventari
- Art. 49 – Materiali di consumo
- Art. 50 – Automezzi

TITOLO IV – ATTIVITA' CONTRATTUALE

Capo I – Disposizioni generali

- Art. 51 – Normativa applicabile
- Art. 52 – Attività contrattuale ordinaria
- Art. 53 – Acquisizione di beni e servizi ed esecuzione dei lavori in economia
- Art. 54 – Acquisto di beni e servizi mediante convenzioni e sistemi informatici

Capo II – Attività contrattuale ordinaria

- Art. 55 – Determinazione a contrattare
- Art. 56 – Responsabile del procedimento contrattuale
- Art. 57 – Procedure aperte
- Art. 58 – Procedure ristrette
- Art. 59 – Licitazione privata
- Art. 60 – Appalto concorso
- Art. 61 – Individuazione dei partecipanti alle procedure ristrette
- Art. 62 – Svolgimento delle gare e criteri di aggiudicazione
- Art. 63 – Procedure negoziate
- Art. 64 – Stipulazione dei contratti
- Art. 65 – Controlli sull'esecuzione del contratto

Capo III – Spese in economia

- Art. 66 – Categorie di spese da effettuare in economia
- Art. 67 – Forme delle procedure in economia

TITOLO V – SCRITTURE CONTABILI

- Art. 68 – Sistema di scritture
- Art. 69 – Registrazioni contabili
- Art. 70 – Sistemi di elaborazione automatica dei dati

TITOLO VI – SISTEMA DI CONTROLLO

- Art. 71 – Composizione dell'Organo di revisione economico finanziaria
- Art. 72 – Funzionamento dell'Organo di revisione economico finanziaria
- Art. 73 – Funzioni dell'Organo di revisione economico finanziaria

TITOLO VII – NORMA FINALE

- Art. 74 – Entrata in vigore

ALLEGATI

- Allegato 1 – Preventivo finanziario gestionale
- Allegato 2 – Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria
- Allegato 3 – Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione
- Allegato 4 – Conto del bilancio
- Allegato 5 – Situazione amministrativa

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1

Definizioni e denominazioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

- a) “centro di costo”: l’entità, organizzativa od astratta, cui vengono imputati i costi diretti ed indiretti al fine di conoscerne il costo complessivo;
- b) “centro di responsabilità”: una struttura organizzativa incaricata di assumere le decisioni in ordine alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnategli. I centri di responsabilità possono articolarsi su più livelli;
- c) “Consiglio, Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, Revisore dei Conti”: gli organi istituzionali previsti dalle norme sull’ordinamento professionale;
- d) “costo”: la causa economica dell’uscita finanziaria sopportata per acquisire un fattore produttivo, ovvero il fatto di gestione che incide negativamente sul patrimonio dell’Ente;
- e) “Direttore”: è il responsabile dell’intera attività tecnica, amministrativa e gestionale dell’Ente; in assenza di un dirigente o di un funzionario con incarichi dirigenziali, affidatigli dal Consiglio su proposta del Tesoriere, le funzioni del Direttore sono svolte dallo stesso Tesoriere che, previa delibera del Consiglio, ha la facoltà di avvalersi di specifiche professionalità esterne all’Ente;
- f) “Ente”: il Consiglio degli Ordini degli Assistenti Sociali inteso come ente pubblico istituzionale dotato di autonoma personalità giuridica pubblica;
- g) “entrata finanziaria”: l’aumento di valori numerari certi, assimilati o presunti attivi, ovvero la diminuzione di valori numerari assimilati e presunti passivi;
- h) “organi di vertice”: sono gli organi che definiscono le scelte strategiche e le politiche dell’Ente, nonché decidono in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’intera attività. Essi sono costituiti dal Consiglio, inteso come organo collegiale, e dal Presidente, così come identificati dalle norme e disposizioni afferenti l’ordinamento professionale degli Assistenti sociali;
- i) “preposto/titolare del centro di responsabilità”: un dirigente, un funzionario al quale è affidato un centro di responsabilità;
- j) “ricavo/provento”: la causa economica dell’entrata finanziaria e non, ottenuta per lo svolgimento dell’attività istituzionale, a seguito dello scambio di beni e servizi, ovvero l’accadimento di gestione che incide positivamente sul patrimonio dell’Ente;
- k) “risultato di amministrazione”: somma algebrica tra il fondo cassa, residui attivi e residui passivi. Se il saldo è di segno positivo, negativo o uguale a zero, il risultato costituisce, rispettivamente, avanzo, disavanzo o pareggio di amministrazione;
- l) “servizi amministrativi”: servizio cui è affidata la gestione contabile dell’Ente ed il cui titolare è responsabile della relativa regolarità; in assenza di un funzionario addetto ai servizi amministrativi le relative funzioni sono svolte dal Direttore;
- m) “unità previsionali di base”: insieme delle risorse finanziarie assegnate ad un unico centro di responsabilità; le unità previsionali di base non sono previste quando l’ente è composto da un unico centro di responsabilità;
- n) “uscita finanziaria”: la diminuzione di valori numerari certi, assimilati o presunti attivi, ovvero l’aumento di valori numerari assimilati e presunti passivi.

ARTICOLO 2

Finalità

- 1. Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare l’amministrazione e la contabilità dell’Ordine degli Assistenti Sociali Regione _____ con sede in _____;
- 2. Con gli articoli seguenti l’Ente adegua il proprio ordinamento contabile ai principi contenuti:
 - a) nell’articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) nella legge 3 aprile 1997, n. 94, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 25 giugno 1999, n. 208;
 - c) nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ai sensi dell’articolo 10, comma 4 dello stesso decreto;
 - d) nel D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 Nuovo Codice degli appalti e dei lavori pubblici;

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, ove compatibili, le norme contenute nel regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n 70.

4. Il regolamento stabilisce le procedure e le modalità in ordine alla formazione del bilancio di previsione e del rendiconto generale, indicando un sistema di scritture contabili, di rilevazioni, di verifiche e di controlli finalizzato a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, nonché l'attività contrattuale ordinaria.

ARTICOLO 3

Adeguamenti e aggiornamenti del Regolamento

1. Il Consiglio, su proposta del Tesoriere, e sentito il parere del Revisore dei Conti, adegua il presente regolamento alle leggi che lo Stato abbia ad emanare in tema di amministrazione e contabilità degli ordini e collegi professionali, nonché alle modifiche dell'organizzazione dell'Ente.

2. Spetta al Consiglio, sentito il Revisore dei Conti, apportare tutti gli aggiornamenti al presente regolamento che conferiscano efficienza e trasparenza all'amministrazione e alla gestione contabile dell'Ente, prevedendo, congiuntamente o disgiuntamente, una eventuale articolazione in più centri di responsabilità e centri di costo/provento e la conseguente attivazione delle unità previsionali di base e di un sistema di budgets.

3. Le modifiche del presente regolamento sono deliberate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri aventi diritto al voto.

ARTICOLO 4

Competenze specifiche dei soggetti preposti ai provvedimenti di gestione

1. In armonia con l'ordinamento normativo ed organizzativo dell'Ente i soggetti preposti alla programmazione, all'adozione e all'attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile sono:

- a) il Consiglio, il Presidente ed il Tesoriere per le competenze in materia di programmazione ed indirizzo, nonché per quanto ad essi espressamente riservato con atto normativo o regolamentare;
- b) il Direttore per le competenze inerenti l'attività gestionale dell'Ente ed il coordinamento operativo, finanziario e tecnico degli uffici. Egli, inoltre, cura, con l'ausilio del responsabile dei servizi amministrativi, la gestione di cassa.

2. Il funzionario responsabile dei servizi amministrativi, o un suo delegato, attesta con il visto sull'atto d'impegno e di liquidazione la regolarità contabile.

3. I dipendenti preposti alla gestione delle entrate curano, nei limiti delle rispettive attribuzioni e sotto la personale loro responsabilità, che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente. Essi, inoltre, segnalano tempestivamente al Tesoriere il consolidarsi di eventuali scostamenti fra lo stato di realizzazione degli accertamenti delle entrate e le relative previsioni contenute nei documenti di previsione.

TITOLO II

PREVISIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE

CAPO I

I DOCUMENTI DI PREVISIONE

ARTICOLO 5

Esercizio finanziario e bilancio di previsione

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. Dopo il 31 dicembre non possono effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

3. La gestione viene svolta sulla base dei dati contenuti nel bilancio annuale di previsione composto dal:

- a) preventivo finanziario gestionale, redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1;
- b) quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria, redatto secondo lo schema di cui all'allegato 2;

c) preventivo economico in forma abbreviata, che comprende solo le voci di cui all'art.2425 del codice civile contrassegnate con le lettere maiuscole e con i numeri arabi, con l'unica eccezione per le spese del personale di cui alla voce B9 per le quali è, comunque, necessaria la specificazione delle voci contrassegnate dalle lettere minuscole.

ARTICOLO 6

Criteri di formazione del bilancio di previsione

1. La proposta di bilancio di previsione è predisposta dal Tesoriere con il supporto, ove esistenti, del Dirigente e del funzionario responsabile dei servizi amministrativi, ed è deliberata dal Consiglio e trasmessa al Revisore dei Conti entro il 10 novembre di ciascun anno.
2. La proposta di bilancio è accompagnata da:
 - a) relazione programmatica del Presidente contenente, fra l'altro, le linee programmatiche e di sviluppo dell'Ente per l'anno successivo e per quelli rientranti nel periodo di mandato, nonché gli obiettivi, i programmi, i progetti e le attività che si intendono attuare in termini di servizi e prestazioni;
 - b) relazione del Tesoriere, contenente la definizione dei criteri generali e particolari seguiti nelle previsioni ed eventuali elaborati, contabili e statistici, atti a conferire maggiore chiarezza alle poste del bilancio;
 - c) pianta organica del personale, contenente la consistenza del personale in servizio ed applicato all'ente con qualsiasi forma contrattuale;
 - d) tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione redatta secondo lo schema di cui all'allegato 3 del presente regolamento.
3. La proposta di bilancio di previsione deliberata dal Consiglio è approvata dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 2 co. 3 lett. d) del D.M. 615/1994, entro il 30 novembre di ciascun anno.
4. Nella relazione al bilancio di previsione il Revisore dei Conti deve esprimere la propria valutazione in ordine all'attendibilità delle entrate ed alla congruità e coerenza delle uscite previste rispetto ai programmi ed indirizzi desumibili dalla relazione del Presidente. La relazione del Revisore dei Conti si conclude con un giudizio di approvazione, di approvazione con rilievo o di motivata non approvazione.

ARTICOLO 7

Contenuto del preventivo finanziario

1. Il preventivo finanziario è formulato in termini di competenza finanziaria e di cassa;
2. Per ciascun capitolo del preventivo finanziario sono indicati:
 - a) l'ammontare presunto dei residui alla chiusura dell'esercizio precedente a quello di riferimento;
 - b) le previsioni iniziali dell'anno precedente a quello di riferimento;
 - c) le entrate che si prevede di accertare e riscuotere, le uscite che si prevede di impegnare e pagare nell'esercizio di pertinenza.
3. Nella gestione di competenza finanziaria e di cassa sono iscritti come prima posta, rispettivamente, il presunto avanzo di amministrazione ed il presunto fondo di cassa iniziale.
4. Ciascuna voce di entrata e di uscita è contraddistinta da un codice meccanografico identificato secondo le modalità indicate dal Tesoriere nel rispetto delle classificazioni di cui all'articolo 8.

ARTICOLO 8

Classificazione delle entrate e delle uscite

1. Le entrate e le uscite dell'Ente sono suddivise in:
 - a) titoli, secondo la pertinenza finanziaria;
 - b) categorie, quale ulteriore specificazione dei titoli, secondo la natura economica e come limite autorizzativo;
 - c) capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della gestione e rendicontazione.
2. I titoli delle entrate sono:
Titolo I - Entrate correnti;
Titolo II - Entrate in conto capitale;
Titolo III - Partite di giro
3. Le uscite sono ripartite nei seguenti titoli:

Titolo I - Uscite correnti;
Titolo II - Uscite in conto capitale
Titolo III - Partite di giro

4. Le partite di giro comprendono le entrate e le uscite che si effettuano per conto terzi e che, perciò, costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Ente.

5. Per le classificazioni di cui al primo comma l'Ente deve attenersi allo schema di cui all'allegato 1; essi hanno valore indicativo ed esemplificativo per la specificazione in categorie ed in capitoli. La specificazione in categorie e capitoli è ridotta od integrata in sede di approvazione del preventivo finanziario purché l'oggetto sia omogeneo e chiaramente definito.

ARTICOLO 9

Preventivo economico

1. Il preventivo economico pone a raffronto non solo i proventi ed i costi della gestione d'esercizio, ma anche le poste di pertinenza economica che non hanno nello stesso esercizio la manifestazione finanziaria, nonché le altre poste economiche provenienti dalle utilità dei beni patrimoniali che verranno impiegati nella gestione a cui il preventivo economico si riferisce.

2. Il preventivo economico è redatto in forma abbreviata comprendendo solo le voci di cui all'articolo 2425 del codice civile contrassegnate con le lettere maiuscole e con i numeri arabi, con l'unica eccezione per le spese del personale di cui alla voce B9 per le quali è necessaria la specificazione delle voci contrassegnate dalle lettere minuscole.

ARTICOLO 10

Unità, integrità ed universalità del bilancio

1. La gestione finanziaria dell'Ente è unica, come unico è il suo bilancio. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle uscite, fatte salve le entrate a destinazione vincolata per legge, delibera consiliare o qualsiasi altro atto o provvedimento autoritativo.

2. Tutte le entrate e tutte le uscite debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per effetto di correlative uscite o entrate.

3. E' vietata ogni gestione fuori bilancio.

ARTICOLO 11

Veridicità e pubblicità del bilancio

1. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi:

- a) della veridicità;
- b) della correttezza nel rispetto delle norme e del presente regolamento;
- c) della coerenza fra la previsione e i documenti accompagnatori, il consuntivo dell'esercizio precedente e ogni altra delibera del Consiglio che incida sui prevedibili flussi di entrata e di uscita futuri;
- d) della attendibilità delle previsioni sostenute da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.

2. Il bilancio approvato viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

ARTICOLO 12

Equilibri della gestione

1. Il preventivo finanziario non può esporre un disavanzo di competenza a meno che non ne sia prevista la copertura mediante l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione di cui all'articolo 15, allorquando accertato.

2. La differenza fra la previsione delle entrate correnti e quella delle uscite correnti non può essere negativa.

L'eventuale differenza negativa deve essere coperta anche con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, ai sensi dell'art. 15, co. 3, punto c), mediante variazione al bilancio di previsione approvata nel corso dell'anno dal Collegio dei Revisori dei conti, su proposta del Consiglio.

ARTICOLO 13

Fondo di riserva

1. Al fine di garantire l'equilibrio della gestione l'Ente iscrive nel proprio preventivo finanziario, fra le uscite correnti, un fondo di riserva per uscite impreviste, nonché per le maggiori uscite che potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare non potrà superare il tre per cento del totale delle uscite correnti previste.
2. L'utilizzo del fondo di riserva è disposto dal Tesoriere.

ARTICOLO 14

Variazioni al preventivo finanziario

1. Le variazioni al preventivo finanziario sono proposte dal Tesoriere, deliberate dal Consiglio e approvate dal Revisore dei Conti che esprime anche valutazioni circa la correttezza della spesa, le modalità e la congruità della copertura finanziaria.
2. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra gestione dei residui e quella di competenza o viceversa.
3. In casi di eccezionalità ed urgenza la variazione può essere assunta dal Presidente del Consiglio, sentito il Tesoriere. La delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio ed alla approvazione del Revisore dei Conti nella seduta immediatamente successiva e, comunque, prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio.
4. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al preventivo finanziario che comportino incrementi degli importi previsti per ogni categoria di uscita.

ARTICOLO 15

Risultato di amministrazione

1. Alla proposta di bilancio è allegata una tabella dimostrativa del presunto avanzo o disavanzo di amministrazione, di cui all'allegato 3, in calce alla quale sono indicati:
 - a) i singoli stanziamenti di uscita correlativi all'utilizzazione della parte vincolata del presunto avanzo di amministrazione;
 - b) la parte libera dell'avanzo presunto di cui se ne prevede l'utilizzazione nell'esercizio di riferimento del bilancio;
 - c) la parte libera di cui se ne rinvia l'utilizzazione in esercizi successivi a quello di riferimento.
2. L'Ente potrà disporre della parte libera dell'avanzo di amministrazione solo dopo che sia stato accertato l'ammontare con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso e subordinatamente alla effettiva realizzazione. L'eventuale utilizzo potrà essere effettuato per:
 - a) il finanziamento di uscite in conto capitale;
 - b) la copertura di uscite per rimborso prestiti;
 - c) il finanziamento di uscite correnti non ripetitive qualora, nel corso della gestione sia necessario ripristinare gli equilibri di bilancio di cui all'articolo 12.
3. Del presunto disavanzo di amministrazione risultante dalla suddetta tabella deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni d'esercizio, al fine del relativo assorbimento, e il Revisore dei Conti, su proposta del Consiglio, deve, nella relazione al bilancio preventivo, approvare espressamente i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento.
4. Nel caso di maggiore accertamento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione rispetto a quello presunto, il Consiglio, deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di detto scostamento, sentito il parere del Revisore dei Conti.

ARTICOLO 16

Esercizio provvisorio

1. Se il bilancio di previsione non è approvato prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il Consiglio deve deliberare l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a quattro mesi, sulla base dell'ultimo bilancio approvato.
2. L'Ente può effettuare uscite per un importo non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo degli specifici stanziamenti previsti nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle uscite tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

3. Se il budget di gestione non è definito prima dell'inizio dell'esercizio, le dotazioni si intendono assegnate ai centri di responsabilità identificate con le unità previsionali di base in cui si articola l'ultimo bilancio approvato. I criteri, i limiti e le modalità restano invariati rispetto a quelli dell'esercizio precedente.

CAPO II

LA GESTIONE DEL BILANCIO

ARTICOLO 17

Le fasi delle entrate

1. La gestione delle entrate segue le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.
2. Il Tesoriere controlla la regolare riscossione delle entrate nei tempi e nelle modalità stabilite dal Consiglio.

ARTICOLO 18

Accertamento delle entrate

1. L'entrata è accertata quando l'Ente, sulla base di idonea documentazione, verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma da incassare, nonché fissa la relativa scadenza.
2. L'accertamento di entrata dà luogo ad annotazione nelle scritture, con imputazione al competente capitolo.
3. Le entrate accertate e non riscalate costituiscono residui attivi, i quali sono compresi fra le attività dello stato patrimoniale.

ARTICOLO 19

Riscossione delle entrate

1. Le entrate per contribuzioni obbligatorie sono riscalate tramite l'Istituto cassiere; è anche previsto l'accredito di somme tramite il servizio di conto corrente postale o bonifico su conto corrente bancario.
2. Eventuali somme pervenute direttamente all'Ente, devono essere annotate in un apposito registro cronologico di cassa e versate all'istituto cassiere non oltre tre giorni dalla data di incasso.
3. L'istituto cassiere non può ricalare l'esazione di somme che vengono versate in favore dell'Ente, con l'obbligo di annotare sulla ricevuta la frase "fatti salvi i diritti dell'ente".

ARTICOLO 20

Reversali di incasso

1. Le reversali di incasso sono firmate dal responsabile dei servizi amministrativi o da un suo delegato.
2. Le reversali contengono le seguenti indicazioni:
 - a) il codice meccanografico del capitolo;
 - b) l'esercizio finanziario nel quale è avvenuto l'accertamento;
 - c) gli estremi anagrafici o la denominazione sociale del debitore;
 - d) la causale della riscossione;
 - e) l'importo in cifre e in lettere;
 - f) la data di emissione.
3. Tutti i documenti di incasso che gli enti incaricati della riscossione trasmettono di volta in volta, daranno origine a reversali d'incasso dopo una verifica dell'ufficio competente.
4. Le reversali che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenute distinte da quelle relative ai residui.
5. Le reversali non estinte alla fine dell'esercizio sono annullate. La relativa riscossione è eseguita nel successivo esercizio in conto residui.

ARTICOLO 21

Vigilanza sulla gestione delle entrate

1. Il Direttore ed il responsabile dei servizi amministrativi, ove presente, vigilano sulla gestione delle entrate nel rispetto delle loro attribuzioni di cui agli articoli 1 e 4.
2. Per la riscossione delle entrate derivanti dalle quote associative il Tesoriere può proporre istanza di provvedimento disciplinare nei confronti degli insolventi al Consiglio Territoriale di Disciplina.

ARTICOLO 22

Le fasi delle uscite

1. La gestione delle uscite segue le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.

ARTICOLO 23

Impegno

1. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dall'Ente a soggetti determinati, in base alla legge, a contratto, ad ordinativo scritto o ad altro titolo valido, nonché le somme destinate a specifiche finalità in base ad atti approvati dai competenti organi, sempre che la relativa obbligazione giuridica si perfezioni entro il termine dell'esercizio di riferimento.

2. Con l'approvazione del bilancio e delle successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le uscite dovute:

a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;

b) per rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;

c) per le uscite dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge.

3. La differenza fra somme stanziata e quelle impegnate costituisce economia di bilancio.

4. Le uscite correnti e le uscite in conto capitale correlate ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge, se non sono impegnate nel corso dell'esercizio, confluiscono nella parte vincolata del risultato di amministrazione di cui all'articolo 15 ai fini dell'utilizzo per la copertura finanziaria dell'impegno da assumersi nel successivo esercizio.

5. Se, durante la gestione, sono prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento per le quali non è stata assunta dall'Ente l'obbligazione di spesa verso i terzi entro il termine dell'esercizio, decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato di amministrazione.

Se la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, si genera, per pari importo, parte vincolata del risultato di amministrazione di cui all'articolo 15 ai fini dell'utilizzo per la copertura finanziaria dell'impegno da assumersi nel successivo esercizio.

6. Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico del predetto esercizio. A fronte degli oneri connessi ad obbligazioni negoziali pluriennali correlate a prestazioni a carico di terzi, può essere assunto un atto d'impegno globale, provvedendo ad annotarlo nel partitario degli impegni. A carico del singolo esercizio è assunto un impegno contabile pari alle obbligazioni connesse alle prestazioni effettivamente rese.

7. Le uscite impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi i quali sono compresi tra le passività dello stato patrimoniale.

ARTICOLO 24

Assunzione e registrazione degli impegni

1. Gli impegni sono assunti dal Tesoriere nell'ambito delle dotazioni di bilancio e nel rispetto degli indirizzi degli organi di vertice, o dal Direttore e dai titolari dei centri di responsabilità, ove esistenti, nell'ambito delle dotazioni loro assegnate con il budget.

2. Tutti gli atti di cui al co.1 sono trasmessi al responsabile dei servizi amministrativi e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante, fra l'altro, la disponibilità della somma e la capienza dello stanziamento.

3. Gli atti che non siano ritenuti regolari sono rimessi dal responsabile dei servizi amministrativi, con provvedimento motivato, a chi li ha emessi affinché apportino le necessarie correzioni.

4. Se il Tesoriere, con provvedimento motivato, ordina che l'atto abbia comunque corso, ne deve dare notizia al Revisore dei Conti.

ARTICOLO 25

Liquidazione

1. Con la liquidazione, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto.
 2. La liquidazione compete a chi ha deliberato l'impegno ed è disposta a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite. Tale riscontro è attestato con l'apposizione del visto sulla fattura o altro documento giustificativo.
 3. L'atto di liquidazione di cui al comma 2, sottoscritto da chi ha deliberato l'impegno, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, è trasmesso al responsabile dei servizi amministrativi per i conseguenti adempimenti. Gli atti di liquidazione inerenti l'acquisizione di beni soggetti ad inventariazione devono anche riportare gli estremi della relativa registrazione di carico.
 4. Il responsabile dei servizi amministrativi effettua i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione e qualora ne rilevi delle irregolarità rimette l'atto di liquidazione al soggetto competente senza procedere all'emissione del mandato.
 5. Costituiscono, inoltre, economie le minori uscite sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione. In corso d'anno tali economie ricostituiscono la disponibilità sullo stanziamento previsto.
- Qualora la liquidazione avvenga in un esercizio successivo, l'eventuale economia comporta la cancellazione del connesso residuo, determinando una sopravvenienza attiva.

ARTICOLO 26

Ordinazione

1. Il pagamento è ordinato, entro i limiti delle disponibilità di cassa, mediante l'emissione di mandati di pagamento, numerati in ordine progressivo.
2. I mandati sono verificati e firmati dal Tesoriere, che può delegare il responsabile dei servizi amministrativi, e devono indicare:
 - a) il codice meccanografico del capitolo;
 - b) l'esercizio finanziario nel quale è avvenuto l'impegno;
 - c) gli estremi anagrafici o la denominazione sociale del creditore;
 - d) la causale del pagamento;
 - e) l'importo in cifre e in lettere;
 - f) la data di emissione.
3. I mandati riportano l'indicazione di uscite di competenza dell'esercizio in corso ovvero di uscite in conto residui.

ARTICOLO 27

Documentazione dei mandati di pagamento

1. Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, da documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dai buoni di carico, quando si tratta dei beni inventariabili, dalla copia degli atti di impegno o dalla annotazione degli estremi dell'atto di impegno, dalle note di liquidazione e da ogni altro documento che giustifichi la spesa.
2. L'estremo del codice identificativo di gara (CIG) deve essere comunicato al fornitore all'atto dell'ordinazione della prestazione precisando di riportarlo nella successiva fattura elettronica.
3. La documentazione della spesa è allegata al mandato anche successivamente alla sua estinzione ed è conservata agli atti per non meno di dieci anni.
4. Si possono emettere mandati collettivi a favore di soggetti terzi, distintamente individuati, purché la spesa sia imputabile ad un medesimo capitolo, eccezion fatta per le spese del personale che, essendo fisse ed obbligatorie, possono comportare l'emissione di un mandato che movimenti più capitoli. Possono essere emessi mandati cumulativi nel caso in cui si tratti di somme, distintamente individuate, per le quali unico è l'originario avente diritto.

ARTICOLO 28

Modalità di estinzione dei mandati di pagamento

1. L'Ente dispone, con espressa notazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti mediante:

- a) accreditalmento sul conto corrente bancario o postale intestato al creditore;
 - b) assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine del creditore;
 - c) per rimessa diretta;
 - d) altre forme di pagamento autorizzate dal Consiglio nel rispetto delle normative vigenti.
2. I mandati di pagamento non estinti entro il termine dell'esercizio sono annullati. Il relativo pagamento è eseguito nel successivo esercizio in conto residui.

CAPO III

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

ARTICOLO 29

Rendiconto generale

1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale, composto dal conto del bilancio di cui all'allegato 4, dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa in forma abbreviata, ossia comprensiva della relazione sulla gestione.
2. La proposta di rendiconto generale, predisposta dal Tesoriere ai sensi del comma 1, è corredata della situazione amministrativa di cui all'allegato 5 ed è deliberata dal Consiglio e trasmessa al Revisore dei Conti entro il 10 aprile di ciascun anno.
3. Il Revisore dei Conti, approva la proposta di rendiconto generale ai sensi dell'art. 2, co. 3 lett. d) del D.M. 615/1994 entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Nella relazione al rendiconto generale, il Revisore dei Conti deve attestare la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e la coerenza degli assestamenti del bilancio di previsione con i dati rendicontati, nonché valutare la regolarità ed economicità della gestione. La relazione del Revisore dei Conti si conclude con un giudizio di approvazione, di approvazione con rilievo o di motivata non approvazione.

ARTICOLO 30

Conto di bilancio

1. Il conto di bilancio, di cui all'allegato 4, comprende i risultati della gestione finanziaria per l'entrata e per la spesa.

ARTICOLO 31

Situazione amministrativa

1. La situazione amministrativa, di cui all'allegato 5, deve evidenziare:
 - a) la consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente effettuati nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio;
 - b) il totale dei residui attivi e passivi alla fine dell'esercizio;
 - c) l'avanzo o disavanzo di amministrazione finale.
2. In calce alla situazione amministrativa è riportata la destinazione dell'avanzo di amministrazione, distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati e fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale.

ARTICOLO 32

Struttura del conto economico e dello stato patrimoniale

1. Per la redazione del conto economico e dello stato patrimoniale si applicano le disposizioni degli articoli 2423, 2423 bis e 2423 ter del codice civile.
2. Il conto economico, redatto nella forma abbreviata, conformemente allo schema semplificato previsto per il preventivo economico in forma abbreviata, deve dare una dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante il periodo amministrativo.
3. Lo stato patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio. Esso viene redatto in forma abbreviata, ossia comprendendo solo le voci di cui all'art. 2424 del codice civile contrassegnate con le lettere maiuscole ed i numeri romani.; delle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti ed i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

4. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico e dello stato patrimoniale ad eccezione di quelle espressamente previste dagli schemi riportati negli allegati.

ARTICOLO 33

Nota integrativa e relazione sulla gestione

1. La nota integrativa e la relazione sulla gestione sono un unico documento illustrativo di natura tecnico-contabile riguardante l'andamento della gestione dell'Ente nei suoi settori operativi, i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio ed ogni eventuale informazione e schema utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. Essa pone in evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi indicati nella Relazione programmatica del Presidente relativa al medesimo anno finanziario, nonché notizie sui principali avvenimenti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio, secondo quanto previsto dall'art. 2428 del codice civile, in quanto applicabile.

2. Nella nota integrativa devono in ogni caso risultare:

- a) gli elementi richiesti dall'articolo 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
- b) l'illustrazione delle risultanze finanziarie complessive;
- c) le variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione del fondo di riserva;
- d) la composizione dei contributi in conto capitale ed in conto esercizio e la loro destinazione finanziaria ed economico-patrimoniale;
- e) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- f) la destinazione dell'avanzo economico o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;
- g) il raccordo fra la gestione dei residui attivi e passivi risultanti dal conto del bilancio ed i crediti e debiti iscritti in situazione patrimoniale;
- h) la composizione dei residui attivi e passivi per ammontare e per anno di formazione nonché la loro classificazione in base al diverso grado di esigibilità;
- i) la composizione delle disponibilità liquide distinguendole fra quelle in possesso dell'istituto cassiere o tesoriere, del servizio di cassa interno e delle eventuali casse decentrate;
- j) i dati relativi al personale dipendente ed agli accantonamenti per indennità di anzianità ed eventuali trattamenti di quiescenza, nonché i dati relativi al personale comunque applicato all'ente;
- k) l'elenco dei contenziosi in essere alla data di chiusura dell'esercizio ed i connessi accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri.

3. La relazione specifica, altresì, i risultati conseguiti dai medesimi organi di vertice nell'esercizio di riferimento in relazione all'arco temporale di durata del loro mandato.

ARTICOLO 34

Riaccertamento dei residui

1. Annualmente, in sede di rendicontazione, l'Ente è tenuto a compilare la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.

2. Detta situazione dovrà indicare la consistenza al 1° gennaio, le somme rimosse o pagate nell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare.

3. I residui attivi devono essere ridotti o eliminati per gli importi inesigibili e dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento non superi l'importo da recuperare.

4. All'Ente non si applica l'istituto della perenzione amministrativa, salvi gli effetti della prescrizione.

5. Le variazioni dei residui attivi e passivi, con l'esclusione di quelle derivanti dall'applicazione del comma 5 dell'articolo 25, devono formare oggetto di apposita deliberazione del Consiglio, previo parere del Revisore dei Conti. Detta delibera deve essere richiamata nella nota integrativa.

ARTICOLO 35

Trasferimento dei residui

1. I residui di ciascun esercizio, riaccertati ai sensi dell'articolo 34, sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dalla competenza.
2. Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia stato eliminato, per la gestione delle somme residue è istituito un capitolo aggiunto.

Capo IV

SERVIZIO DI CASSA

ARTICOLO 36

Affidamento del servizio di cassa

1. Il servizio di cassa è affidato, previo esperimento di apposita procedura negoziale ad evidenza pubblica, ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.
2. Il servizio di cassa consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle uscite, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dai regolamenti dell'Ente o da norme pattizie.
3. Per l'espletamento di particolari servizi l'Ente può avvalersi di conti correnti postali.

ARTICOLO 37

Servizio di cassa interno

1. Se ricorrono particolari esigenze di funzionamento, il Consiglio autorizza l'istituzione di un servizio di cassa interno, disciplinandolo con apposito atto interno.
2. L'incarico di cassiere e di supplente è conferito dal Direttore ad impiegati in ruolo; l'incarico è valido fino a revoca. L'incarico di cassiere può cumularsi con quello di cassiere economo e di consegnatario.
3. Il cassiere, sotto il controllo del responsabile dei servizi amministrativi, cura gli incassi che pervengono direttamente ed effettua i versamenti sul conto bancario dell'Ente; lo stesso, anche mediante supporti informatici, annota giornalmente su apposito registro provvisto di vidimazione d'ufficio, le entrate incassate in contanti, assegni o altre forme di pagamento.
4. Il Revisore dei Conti deve eseguire almeno una volta ogni trimestre una verifica alla cassa interna; analoga verifica effettua in occasione del cambiamento del cassiere.

ARTICOLO 38

Il cassiere economo

1. Il cassiere economo, dotato all'inizio di ciascun anno finanziario di un fondo determinato con atto del Consiglio e reintegrabile durante l'esercizio previa rendicontazione delle somme già spese, è incaricato di provvedere al pagamento delle uscite minute, ciascuna non superiore ad Euro 150, quali spese d'ufficio, per il materiale di consumo e di funzionamento degli Organi istituzionali, per piccole manutenzioni e riparazioni di mobili e locali, per le spese postali, di vettura e per l'acquisto di giornali e pubblicazioni periodiche. Tale importo può essere determinato in misura diversa con apposita delibera del Consiglio.
2. Possono gravare sul fondo gli acconti per spese di viaggio ed indennità di missione ove non sia possibile provvedervi con mandati tratti sull'istituto bancario incaricato del servizio di cassa.
3. Nessun pagamento può essere eseguito dal cassiere economo con il fondo a disposizione senza l'autorizzazione del responsabile dei servizi amministrativi.
4. Il cassiere economo può ricevere in custodia, depositandoli in appositi armadi di sicurezza in dotazione, oggetti di valore, titoli, assegni per fornitore o per quiescenza del personale, buoni pasto e buoni benzina di pertinenza dell'Ente. I movimenti di carico e di scarico relativi ai valori in custodia, devono essere annotati in un apposito registro preventivamente numerato e vidimato d'ufficio.
5. Il cassiere economo ed un suo supplente sono nominati dal Direttore durano in carica per tre anni salvo rinnovo. Le modalità di esecuzione delle sue attività sono disciplinate con apposito atto interno da parte del Direttore.

ARTICOLO 39

Scritture del cassiere economo

1. Il cassiere economo tiene un unico registro per tutte le operazioni di cassa da lui effettuate, a pagine numerate e munite del timbro d'ufficio nonché della dichiarazione del responsabile dei servizi amministrativi attestante il numero delle pagine di cui il registro stesso si compone.
2. E' facoltà del cassiere economo tenere separati partitari, le cui risultanze devono essere giornalmente riportate sul registro di cassa.

TITOLO III GESTIONE PATRIMONIALE ARTICOLO 40

Beni

1. I beni dell'Ente si distinguono in materiali ed immateriali e sono valutati secondo le norme del codice civile.
2. I beni materiali, immobili e mobili, sono descritti in separati inventari in conformità delle norme contenute nei successivi articoli.

ARTICOLO 41

Inventario dei beni immobili

1. Gli inventari dei beni immobili devono evidenziare:
 - a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e l'ufficio od organo cui sono affidati;
 - b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile;
 - c) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono eventualmente gravati;
 - d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
 - e) gli eventuali redditi.

ARTICOLO 42

Consegnatari dei beni immobili

1. Con delibera del Direttore, i beni immobili sono dati in consegna ad agenti i quali sono personalmente responsabili dei beni loro assegnati nonché di qualsiasi danno che possa derivare all'Ente da loro azioni od omissioni relativamente all'utilizzo del bene e ne rispondono secondo le norme di contabilità generale dello Stato.
2. In assenza di disposizioni del Direttore, si considera consegnatario il Direttore stesso o i titolari dei centri di responsabilità a cui i beni sono stati assegnati.
3. La consegna si effettua con l'assegnazione del budget di gestione o con separato atto del Direttore o, altrimenti, in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve o fra l'agente cessante e quello subentrante.

ARTICOLO 43

Classificazione dei beni mobili

1. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:
 - a) mobili, arredi, macchine di ufficio;
 - b) materiale bibliografico;
 - c) strumenti tecnici, attrezzature in genere, automezzi ed altri mezzi di trasporto;
 - d) valori mobiliari pubblici e privati;
 - e) altri beni mobili;
 - f) altri beni non patrimonializzati.

ARTICOLO 44

Valori mobiliari

1. I valori mobiliari, i titoli di credito, le azioni e i valori pubblici e privati rientranti nelle immobilizzazioni finanziarie, nonché tutte le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sono gestiti dal responsabile dei servizi amministrativi.
2. La gestione e la custodia dei valori mobiliari sono affidati all'istituto di credito cassiere.

ARTICOLO 45

Inventario dei beni mobili

1. L'inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) la denominazioni e la descrizione secondo la natura e la specie;
- b) il luogo in cui si trovano;
- c) la quantità o il numero;
- d) la classificazione sullo stato d'uso;
- e) il valore d'acquisto.

2. L'inventario del materiale bibliografico è costituito da appositi registri cronologici o da schedari tenuti da impiegati all'uopo incaricati.

ARTICOLO 46

Consegnatari dei beni mobili

1. I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, vengono presi in carico da un consegnatario e possono essere affidati agli utilizzatori che assumono la veste di sub consegnatari. I consegnatari sono nominati dal Direttore o dal titolare del centro di responsabilità al quale i beni sono stati assegnati.

2. Gli utilizzatori possono essere chiamati a rispondere, a richiesta del Direttore, per il non corretto uso, del materiale, inventariato o meno, loro affidato per i compiti di istituto. Essi hanno l'obbligo di adottare, con ogni diligenza, tutte le misure idonee alla conservazione del bene, nonché quello di segnalare tempestivamente al consegnatario ogni perdita o deterioramento.

3. Il consegnatario è tenuto a segnalare al Direttore ogni irregolarità riscontrata ed è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni stessi.

4. In caso di sostituzione del consegnatario la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni e il relativo verbale è sottoscritto dall'agente cessante e da quello subentrante.

5. In assenza del consegnatario, i beni mobili sono dati in consegna al Direttore o al titolare del centro di responsabilità presso il quale detti beni sono localizzati.

ARTICOLO 47

Carico e scarico dei beni mobili

1. I beni mobili sono inventariati secondo le modalità operative, gestite anche con procedure informatizzate, definite dal Direttore.

2. I beni che siano divenuti inadeguati alla funzione a cui erano destinati sono alienati. In caso di esito negativo del tentativo di alienazione i beni sono assegnati a titolo gratuito a istituzioni scolastiche o religiose o ad altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta, ovvero dismessi nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale.

3. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per alienazione, assegnazione gratuita o dismissione è disposta dal Consiglio, sentito il parere del Revisore dei Conti, sulla base di motivata proposta del Direttore.

4. Il responsabile dei servizi amministrativi sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico, provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.

5. Ogni cinque anni per i beni mobili ed ogni dieci per gli immobili l'Ente provvede alla relativa ricognizione e valutazione ed al conseguente rinnovo degli inventari, sentito il Revisore dei Conti.

ARTICOLO 48

Chiusura annuale degli inventari

1. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni anno finanziario previa ricognizione dei beni mobili.

2. Le variazioni inventariali dell'anno sono comunicate dai consegnatari entro due mesi dalla chiusura dell'anno finanziario al servizio amministrativo per le conseguenti annotazioni nelle proprie scritture.

ARTICOLO 49

Materiali di consumo

1. Un funzionario responsabile, nominato dal Direttore, provvede alla tenuta di idonea contabilità a quantità e specie per gli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici ed altri materiali di consumo.

2. Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni emesse dal responsabile dei servizi amministrativi, o da un suo delegato, e delle bolle di consegna dei fornitori.

3. I prelevamenti per il fabbisogno dei singoli servizi sono effettuati mediante richiesta dei soggetti preposti ai servizi stessi.

ARTICOLO 50

Automezzi

1. I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando che:

- a) la loro utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal Direttore;
- b) il rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti venga effettuato mediante il rilascio di appositi buoni in relazione al movimento risultante dal libretto di marcia.

2. Il Direttore, secondo i propri poteri di organizzazione, dispone le modalità di esercizio dell'automezzo.

TITOLO IV

ATTIVITA' CONTRATTUALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 51

Normativa applicabile

1. L'attività contrattuale dell'Ente, oltre che dalle norme del presente titolo, è disciplinata, nei casi e nei limiti di valore prestabiliti, dalle norme dell'Unione europea e da quelle nazionali di recepimento e in particolare dalle norme del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50.

ARTICOLO 52

Attività contrattuale ordinaria

1. I contratti relativi ai lavori, alle forniture, agli acquisti, alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed ai servizi in genere sono stipulati a seguito di una delle seguenti procedure:

- a) procedure aperte;
- b) procedure ristrette;
- c) procedure negoziate.

2. Tali procedure sono regolate, al di sotto dei limiti di valore previsti dalla normativa comunitaria, dalle disposizioni del capo II del presente titolo, fermo restando quanto previsto per i lavori pubblici dal D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, nonché dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, e successive modificazioni.

3. Tutti gli importi vanno considerati al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

ARTICOLO 53

Acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori per importi inferiori alla soglia

1. Il ricorso alle procedure di affidamento diretto per l'acquisizione di beni e servizi e di forniture è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate con provvedimento adottato dal Consiglio, con riguardo alle specifiche esigenze dell'Ente.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il Consiglio individua altresì i beni, i servizi, i lavori e le forniture che possono essere assegnati con affidamento diretto, nell'ambito delle categorie generali di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, e successive modificazioni.

3. Il ricorso alle procedure con affidamento diretto, disciplinate dalle disposizioni del capo III del presente titolo, è in ogni caso precluso oltre il limite di importo di 40.000 euro ed il relativo provvedimento di affidamento deve essere adeguatamente motivato.

4. E' ammissibile anche l'affidamento di lavori, servizi e forniture per un importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

ARTICOLO 54

Acquisto di beni e servizi mediante convenzioni e sistemi informatici

1. E' facoltà dell'Ente, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 52 e 53, aderire alle convenzioni previste dall'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni, in base alle quali le imprese prescelte si impegnano ad accettare, a prezzi e condizioni definiti dalla convenzione, ordinativi di forniture deliberati dalle amministrazioni pubbliche.
2. Se non aderisce a tali convenzioni, l'Ente ne utilizza comunque i parametri di qualità e prezzo ai fini dell'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.
3. L'Ente si dota delle strutture organizzative e delle attrezzature tecniche necessarie per avvalersi dei sistemi elettronici ed informatici per l'acquisto di beni e servizi.

CAPO II

ATTIVITÀ CONTRATTUALE ORDINARIA

ARTICOLO 55

Determinazione a contrattare

1. Nell'ambito dell'attività di programmazione ed indirizzo definita dal Consiglio, il Direttore, mediante determinazione a contrattare, manifesta l'intenzione di concludere un contratto.
2. La determinazione a contrattare è assunta in conformità a quanto previsto dagli atti di indirizzo assunti dal Consiglio.
3. La determinazione a contrattare deve indicare:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto e la forma del contratto;
 - c) le clausole ritenute essenziali e l'eventuale capitolato speciale;
 - d) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 - e) il responsabile del procedimento contrattuale.

ARTICOLO 56

Responsabile unico del procedimento

1. Il responsabile unico del procedimento (RUP) deve seguirne l'intero iter e provvedere affinché la formazione ed esecuzione del contratto avvengano regolarmente e nel modo più rapido, nel rispetto delle norme sulla pubblicità e delle altre regole e principi sul procedimento amministrativo.
2. Il responsabile unico del procedimento è nominato dal Consiglio fra i funzionari e dipendenti dell'Ente o, in assenza di adeguate professionalità, il Direttore assume automaticamente le funzioni di responsabile unico del procedimento.
3. Se si determinano, nel corso della procedura, irregolarità o rallentamenti, il responsabile unico del procedimento riferisce immediatamente al soggetto che lo ha nominato, ove questo sia diverso, e formula suggerimenti per il loro superamento.

ARTICOLO 57

Procedure aperte

1. La scelta del contraente mediante procedura aperta è preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara.
2. Il bando, in conformità ed in attuazione della determinazione di contrattare, deve indicare:
 - a) l'oggetto del contratto;
 - b) le condizioni e i requisiti per l'ammissione alla gara;
 - c) le modalità e i termini per la partecipazione alla gara;
 - d) il tipo di procedura prescelta e il criterio di aggiudicazione, nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 62, comma 3.
3. Il bando è affisso all'albo e pubblicato sul sito internet dell'Ente. Di tale pubblicazione è data notizia, per estratto, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. Il Tesoriere cura altresì, in applicazione del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573, la pubblicazione degli avvisi di aggiudicazione e dei bandi di gara indicativi, con i quali si comunicano, entro 45 giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario, il totale delle forniture, per settori di prodotti, che si intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi.

ARTICOLO 58

Procedure ristrette.

1. Se la procedura aperta è andata deserta o per altra ragione che sia opportunamente indicata nella deliberazione di contrattare, può farsi ricorso alle procedure ristrette, nella forma della licitazione privata o dell'appalto-concorso.

ARTICOLO 59

Licitazione privata

1. La licitazione privata si svolge mediante l'invio, ai soggetti ritenuti idonei, di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, con l'invito a restituirlo, nel giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base, ove questo sia stabilito.

Dalla lettera di invito deve altresì risultare il criterio di aggiudicazione della gara, prescelto fra quelli indicati dall'articolo 62, comma 3.

ARTICOLO 60

Appalto-concorso

1. Se è conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica da parte dell'offerente per la elaborazione progettuale delle prestazioni da eseguire, di cui siano indicate soltanto le principali caratteristiche, può farsi ricorso alla procedura dell'appalto-concorso.

2. In tal caso, i soggetti prescelti sono invitati a presentare, nei termini, nelle forme e nei modi stabiliti dall'invito, il progetto, con indicazione delle condizioni e del prezzo al quale sono disposti ad eseguirlo.

3. Salvo che non sia diversamente disposto nella deliberazione di contrattare, nel bando di gara o nelle lettere di invito, nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto.

ARTICOLO 61

Individuazione dei partecipanti alle procedure ristrette

1. Ai fini della individuazione dei soggetti da invitare alla gara, può essere preventivamente adottato e pubblicato, secondo le modalità di cui all'articolo 57, un bando, che indica il termine entro il quale i soggetti interessati possono richiedere di essere invitati alla gara. In tal caso, i soggetti da invitare sono individuati tra quelli che ne hanno fatto richiesta, in un numero che può essere contenuto entro un limite massimo fissato dal bando.

2. Se l'adozione di un preventivo bando di gara contrasta con l'urgenza di stipulare il contratto, ovvero il valore modesto del contratto non giustifichi le uscite di pubblicazione del bando, oppure per altra ragione opportunamente indicata nella deliberazione a contrattare, i soggetti da invitare sono comunque individuati, nel rispetto della normativa vigente, assicurando la più ampia partecipazione possibile, ed eventualmente avvalendosi di elenchi appositamente predisposti ed aggiornati dagli uffici del Consiglio.

ARTICOLO 62

Svolgimento delle gare e criteri di aggiudicazione

1. Le gare relative alle procedure aperte e alle procedure ristrette per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dal bando di gara, o, in mancanza, dalla lettera di invito.

2. Il Consiglio nomina una apposita commissione, alle cui sedute può assistere il Revisore dei Conti.

3. La commissione di cui al comma 2 procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte e alla conseguente aggiudicazione, in base ai seguenti criteri:

a) al prezzo più favorevole, per i contratti da cui derivi una entrata per il Consiglio, ovvero per i contratti che abbiano ad oggetto prestazioni che devono essere conformi ad appositi capitoli o disciplinari tecnici;

b) all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione e di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica; in questi casi, nel bando di gara o nelle lettere di invito

devono essere specificati i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

4. Nella procedura per appalto-concorso, acquisite le offerte, la commissione di cui al comma 2 procede all'aggiudicazione in base all'esame comparativo dei diversi progetti, all'analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte. Se nessuno dei progetti risulta rispondente alle esigenze dell'amministrazione, non si procede all'aggiudicazione; la commissione può in tal caso proporre che venga indetto un nuovo appalto-concorso con l'eventuale adozione di nuove prescrizioni.

5. Se talune offerte presentano carattere anomalo per il loro contenuto particolarmente favorevole al Consiglio, il soggetto offerente, su richiesta scritta della commissione di cui al comma 2 e nei termini assegnati, è tenuto a fornire spiegazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta. Successivamente, la commissione, valutate le spiegazioni rese nei termini, decide, motivatamente, di ammettere o meno l'offerta.

6. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente dalle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dallo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del 20 per cento;

d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;

e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dallo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano le predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1,2; 1,4.

7. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

ARTICOLO 63

Procedure negoziate

1. E' facoltà dell'Ente ricorrere alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara ed indipendentemente dall'importo, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti, nelle seguenti ipotesi:

a) per l'acquisto di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione di lavori che una sola impresa può fornire o eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;

b) per l'acquisto, la permuta e la locazione, attiva o passiva, di immobili, nonché per la vendita di immobili alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D.lgs. n.165/2001; in tal caso, la trattativa è preceduta da un parere di congruità espresso da apposita commissione di esperti nominata dal Consiglio;

- c) per l'affidamento di studi, ricerche, sperimentazioni, consulenze o prestazioni professionali a soggetti aventi alta competenza tecnica, scientifica o professionale;
- d) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze impreviste per l'esecuzione di lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori, e che il loro ammontare non superi il 50% dell'importo del contratto originario;
- e) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse l'ente ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche; la durata di tali contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni.

2. Può altresì farsi ricorso alla procedura negoziata, sentito il parere del Revisore dei Conti:

- a) quando, per qualsiasi motivo, l'esito della procedura aperta o ristretta sia stato infruttuoso;
- b) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, delle forniture di beni e servizi non consente l'indugio dovuto allo svolgimento di una gara;
- c) per i contratti di assicurazione;
- d) per acquisire i beni e le forniture necessari al funzionamento ordinario degli uffici, ivi compresi i beni strumentali;
- e) per le spese relative alla gestione e all'utilizzo degli automezzi;
- f) per acquisire i servizi e le forniture necessari alla gestione del patrimonio immobiliare in uso;
- g) in ogni altra ipotesi, indicata ed opportunamente motivata nella deliberazione di contrattare, in cui la difficoltà di predeterminare con sufficiente precisione la prestazione oggetto del contratto rende necessaria una previa negoziazione con i soggetti interessati.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, nonché nei casi di cui al comma 1, la procedura negoziata deve svolgersi secondo modalità concorrenziali. A tal fine, devono essere compiute indagini di mercato, interpellando più soggetti, ed in ogni caso acquisendo non meno di cinque offerte.

ARTICOLO 64

Stipulazione dei contratti

- 1. Il Responsabile unico del procedimento cura l'attività istruttoria per la stipulazione dei contratti e poi li sottopone al Presidente per la firma.
- 2. Se, nei trentacinque giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, ovvero della accettazione dell'offerta, non può procedersi alla stipulazione del contratto per causa imputabile all'impresa aggiudicataria, il Consiglio ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione o l'accettazione dell'offerta. In tal caso, il Consiglio incamera la cauzione eventualmente prestata dall'impresa a garanzia della corretta e puntuale esecuzione del contratto.
- 3. I contratti sono stipulati in forma scritta, anche con scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ovvero in forma elettronica secondo la disciplina legislativa vigente.
- 4. Un funzionario incaricato dal Direttore cura la tenuta del registro dei contratti e provvede agli altri adempimenti di legge in relazione ai contratti stipulati.

ARTICOLO 65

Controlli sull'esecuzione del contratto

- 1. L'esattezza degli adempimenti contrattuali e la qualità delle prestazioni sono oggetto di appositi controlli, se del caso in corso d'opera, mediante collaudi e verifiche, secondo le norme stabilite dal contratto.
- 2. Il collaudo è eseguito da personale dell'Ente munito della competenza tecnica necessaria, o, in mancanza, da soggetti estranei nominati dal Direttore.
- 3. Se l'importo del contratto non supera i 40.000 euro, è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un funzionario o dipendente dell'Ente, nominato dal Direttore.
- 4. I contratti indicano le penalità previste per il mancato o inesatto adempimento, nonché per la ritardata esecuzione delle prestazioni.

CAPO III
SPESE IN ECONOMIA
ARTICOLO 66

Categorie di spese da effettuare in economia

1. L'elenco delle voci di spesa, contenuto nel provvedimento di cui all'articolo 53, comma 1, che possono essere effettuate mediante affidamento diretto, nei rispettivi limiti di valore, può comprendere fra l'altro:

- a) acquisto, manutenzione, riparazione e adattamento di beni mobili;
- b) riparazione e manutenzione di autoveicoli ed acquisti di materiale di ricambio, combustibili, lubrificanti;
- c) illuminazione e riscaldamento di locali;
- d) pulizia, riparazione e manutenzione dei locali;
- e) montaggio e smontaggio di attrezzature mobili, trasporti, spedizioni e facchinaggi;
- f) provviste di generi di cancelleria, di stampati, di modelli, materiali per disegno e per fotografie, nonché stampa di tabulati, circolari, ecc.;
- g) abbonamenti a riviste e periodici e acquisto di libri;
- h) provviste di materiale di consumo occorrenti per il funzionamento di laboratori e gabinetti scientifici;
- i) provviste di effetti di corredo al personale dipendente.

2. La spesa è effettuata mediante affidamento diretto, a prescindere dal relativo importo e purché non superi il limite massimo di cui all'articolo 53, comma 3, nei seguenti casi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- c) acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché di danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

ARTICOLO 67

Forme delle procedure con affidamento diretto

1. L'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione di lavori secondo le modalità dell'affidamento diretto può essere effettuata in amministrazione diretta, con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.

2. Si prescinde dalla richiesta di una pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 1.000 euro.

TITOLO V

SCRITTURE CONTABILI

ARTICOLO 68

Sistema di scritture

1. Le scritture contabili dell'Ente seguono il sistema finanziario ed economico-patrimoniale.

2. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza sia, separatamente, per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.

3. Le scritture economico-patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio ed il relativo risultato economico d'esercizio.

4. Se il Consiglio, in forza dell'articolo 3, comma 2, prevede un'articolazione in centri di responsabilità o centri di costo/provento è necessario che siano attivati sistemi, anche extra-contabili, di analisi dei costi che consentano l'imputazione delle risorse in funzione del grado di utilizzo, indipendentemente dall'ufficio che ha sostenuto l'uscita o conseguito l'entrata.

ARTICOLO 69

Registrazioni contabili

1. L'Ente dovrà tenere le seguenti scritture:

- un partitario degli accertamenti, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse, e quelle rimaste da riscuotere per ciascun capitolo;
- un partitario degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate, e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo;
- un partitario dei residui, contenente, per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;
- il giornale cronologico delle operazioni d'esercizio e le altre scritture contabili previste dagli artt. 2214 e seguenti del codice civile;
- il registro degli inventari dei beni, di cui al titolo III, contenente la descrizione, la valutazione dei beni all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nelle singole voci per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonché la consistenza alla chiusura dell'esercizio.

ARTICOLO 70

Sistemi di elaborazione automatica dei dati

1. Per la tenuta delle scritture finanziarie ed economico-patrimoniali l'Ente può avvalersi, in relazione alle effettive esigenze, di sistemi di elaborazione automatica dei dati che siano coerenti con i disposti del presente regolamento.

2. E' affidato al Tesoriere, il compito di effettuare le opportune modifiche all'articolazione in categorie e capitoli di cui all'articolo 8, comma 5, e di proporre al Consiglio eventuali ulteriori variazioni al regolamento richieste per l'impianto di un efficiente sistema informatizzato di contabilità.

TITOLO VI

SISTEMA DI CONTROLLO

ARTICOLO 71

Composizione dell'Organo di revisione economico finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un Revisore dei Conti.

Sono fatte salve le ipotesi di incompatibilità di cui all'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti del Consiglio.

2. Ai sensi dell'art. 3, co. 1 del DM 11 ottobre 1994, n.615 il Revisore dei Conti viene eletto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

3. L'incarico del Revisore dei Conti ha la stessa durata del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 3, co. 2 del DM 11 ottobre 1994, n.615.

4. Il Revisore dei Conti redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate. Detti verbali devono essere annotati in un registro custodito presso la sede. Copia dei verbali deve essere trasmessa, a cura del Revisore dei Conti, al Tesoriere perché prenda visione del contenuto.

5. I doveri e le responsabilità del Revisore dei Conti, oltre a quanto previsto dal presente regolamento, sono rinvenibili negli articoli 2397 e segg. del codice civile, ove applicabili.

ARTICOLO 72

Funzionamento dell'Organo di revisione economico finanziaria

1. Il Revisore dei Conti opera presso la sede dell'Ente, a meno che comprovate esigenze impongano che la riunione sia svolta altrove.

2. L'avviso di accesso alla sede, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato almeno dieci giorni prima al Tesoriere perché metta a disposizione la documentazione necessaria all'espletamento delle attività indicate nell'ordine del giorno.

3. Nel caso di comprovata urgenza l'avviso può aver luogo con preavviso minimo di quarantotto ore inviato con le stesse modalità di cui al co.2. Nello stesso termine e con le medesime modalità possono apportarsi integrazioni all'ordine del giorno.

4. Il Revisore, o un suo delegato, può partecipare alle adunanze del Consiglio in cui si deliberi in materia di entrate e spese e limitatamente alla trattazione di tali punti.

Il suddetto delegato, presente alle adunanze di Consiglio in qualità di tecnico, deve essere dotato dei requisiti professionali previsti per la carica di Revisore dei Conti.

5. Al Revisore spetta un gettone di presenza nella misura stabilita dal Consiglio per ciascuna riunione, nonché per la partecipazione alle riunioni del Consiglio.

ARTICOLO 73

Funzioni dell'organo di revisione economico finanziaria

1. Il Revisore dei Conti ha le seguenti funzioni:

a) svolge attività di collaborazione con il Consiglio secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento;

b) approva, con apposita relazione, il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio, ai sensi dell'art. 2, co. 3, lett. d) del D.M. 615/1994;

c) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

d) approva, con apposita relazione, il rendiconto generale, ai sensi dell'art. 2, co. 3, lett. d) del D.M. 615/1994;

e) trasmette un referto all'organo consiliare su gravi irregolarità amministrative e contabili, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.

f) effettua le verifiche trimestrali di cassa.

2. Nell'ambito delle funzioni di cui ai punti a), b) e d) del comma 1, il Revisore dei Conti ha il compito di verificare la proficuità della gestione e, mediante il confronto fra i costi ed i risultati, l'efficiente utilizzo delle risorse dell'Ente, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

3. In forza della derogabilità ai principi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, il Revisore dei Conti coopera con gli organi di vertice alla valutazione del personale con incarichi direzionali.

4. Il Revisore dei Conti è dotato, a cura dell'Ente, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Egli può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti.

I relativi compensi rimangono a carico del Revisore dei Conti stesso.

TITOLO VII

NORMA FINALE

ARTICOLO 74

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo del mese successivo a quello della sua adozione da parte del Consiglio.

I prospetti di riferimento e precisamente:

Allegato 1 – Preventivo finanziario gestionale

Allegato 2 – Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria

Allegato 3 – Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione

Allegato 4 – Conto del bilancio

Allegato 5 – Situazione amministrativa

sono gli allegati della Delibera CROAS n. _____ di presa d'atto dello schema standard semplificato per i Consigli regionali Delibera CNOAS n. 91/2003.

**PARERE SU SCHEMA DI REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E
CONTABILITA' DEGLI ORDINI REGIONALI DEGLI ASSISTENTI SOCIALI**

VISTA la necessità, come previsto dal D.M. 2 settembre 2010 n. 182, di fornire il parere da parte del revisore sulla proposta, trasmessa dall'Ordine di Ancona, del “Regolamento di Amministrazione e Contabilità degli Ordini regionali degli Assistenti Sociali”;

VISTO il precedente Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con delibera n° 155 del 19/11/2007 e le successive modifiche di cui alla del. n° 97 del 08/05/2013 fino ad oggi in vigore;

VISTO il D.M. 615/94 e s.s.s m.m. relativo a “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o interregionali dell’Ordine e del Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali.....”

CONSIDERATO che il Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali ha emanato un manuale delle procedure dei Consigli Regionali che fornisce un utile strumento di lavoro per l’attività dell’Ordine regionale;

IL REVISORE UNICO

RITIENE

che sia necessario approvare il nuovo schema di Regolamento di Amministrazione e Contabilità e che l’Ordine Regionale provveda a monitorare le procedure correntemente seguite e verificarle con le indicazioni emergenti dal Manuale;

che sia auspicabile provvedere ad una verifica dopo un anno al fine di integrare o aggiornare le indicazioni espresse nel manuale;

in deroga all’art. 74 “Entrata in vigore” del RAC, che l’entrata in vigore del presente Regolamento, debba essere prevista dal 1/1/2019 con l’elaborazione del Bilancio Preventivo 2019, che deve essere aderente alle previsioni del nuovo RAC

EMANA PARERE FAVOREVOLE alla proposta di Regolamento di Amministrazione e Contabilità degli Ordini Regionali degli Assistenti Sociali e a tutto il suo contenuto, senza eccezioni

Ancona, 10/07/2018

Il Revisore Unico
Dott. Mauro Antici

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I - ENTRATE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno n)	Previsioni iniziali dell'anno in corso (n-1)	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno n
		a	b	c	d = b +/- c
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>				
1	CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"				
01:01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
01:01:01	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI				
1.01.01.01	Contributi ordinari				
1.01.01.02				
	<i>TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI</i>				
01:01:02	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI				
1.01.02.01	Contributi a corsi universitari, di aggiornamento, ecc.				
1.01.02.02				
	<i>TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI</i>				
01:01:03	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI				
1.01.03.01	Diritti di segreteria				
1.01.03.02				
	<i>TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI</i>				
01:01:04	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO				
1.01.04.01	Trasferimenti correnti ex Legge				
1.01.04.02				
	<i>TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO</i>				
01:01:05	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI				
1.01.05.01	Trasferimenti correnti ex Legge Regionale				
1.01.05.02				
	<i>TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI</i>				
01:01:06	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE				
1.01.06.01	Trasferimenti correnti ex Delibera				
1.01.06.02				
	<i>TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE</i>				
01:01:07	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI				
1.01.07.01	Trasferimenti correnti ex Delibera				
1.01.07.02				
	<i>TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI</i>				
01:01:08	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
1.01.08.01	Vendita pubblicazioni				
1.01.08.02				
	<i>TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</i>				

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno n)	Previsioni iniziali dell'anno in corso (n-1)	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno n
01:01:09	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
1.01.09.01	Interessi attivi su depositi e conti correnti				
1.01.09.02				
	<i>TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</i>				
01:01:10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
1.01.10.01	Recuperi e rimborsi				
1.01.10.02				
	<i>TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</i>				
01:01:11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
1.01.11.01	Recuperi e rimborsi				
1.01.11.02				
	<i>TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</i>				
01:01:12				
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. "A"				
01:02	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
01:02:01	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI				
1.02.01.01	Alienazione immobili				
1.02.01.02				
	<i>TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI</i>				
01:02:02	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
1.02.02.01	Vendita mobili ed arredi				
1.02.02.02				
	<i>TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</i>				
01:02:03	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				
1.02.03.01	Cessione di partecipazioni azionarie				
1.02.03.02				
	<i>TOTALE REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</i>				
01:02:04	RISCOSSIONE DI CREDITI				
1.02.04.01	Depositi cauzionali				
1.02.04.02				
	<i>TOTALE REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</i>				
01:02:05	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLO STATO				
1.02.05.01	Trasferimenti in conto capitale ex Legge				
1.02.05.02				
	<i>TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLO STATO</i>				
01:02:06	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLE REGIONI				
1.02.06.01	Trasferimenti in conto capitale ex Legge Regionale.....				
1.02.06.02				
	<i>TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLE REGIONI</i>				

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno n)	Previsioni iniziali dell'anno in corso (n-1)	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno n
01:02:07	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE				
1.02.07.01	Trasferimenti in conto capitale ex Delibera				
1.02.07.02				
	<i>TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE</i>				
01:02:08	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI				
1.02.08.01	Trasferimenti in conto capitale ex Delibera				
1.02.08.02				
	<i>TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI</i>				
01:02:09	ASSUNZIONE DI MUTUI				
1.02.09.01	Accensione mutuo n.				
1.02.09.02				
	<i>TOTALE ASSUNZIONE DI MUTUI</i>				
01:02:10	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
1.02.10.01	Assunzione debito finanziario n.				
1.02.10.02				
	<i>TOTALE ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</i>				
01:02:11	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI				
1.02.11.01	Trasferimenti in conto capitale ex Delibera				
1.02.11.02				
	<i>TOTALE EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI</i>				
01:02:12				
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"				
	TOTALE ENTRATE FINALI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"				
2	CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "B"				
02:01	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI				
02:01:01	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ORDINI LOCALI				
2.01.01.01	Contributi ordinari				
2.01.01.02				
	<i>TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI</i>				
02:01:02	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI				
2.01.02.01	Contributi a corsi universitari, di aggiornamento, ecc.				
2.01.02.02				
	<i>TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI</i>				
02:01:03	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI				
2.01.03.01	Diritti di segreteria				
2.01.03.02				
	<i>TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI</i>				

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno n)	Previsioni iniziali dell'anno in corso (n-1)	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno n
02:01:04 2.01.04.01 2.01.04.02	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO Trasferimenti correnti ex Legge TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO				
02:01:05 2.01.05.01 2.01.05.02	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI Trasferimenti correnti ex Legge Regionale TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI				
02:01:06 2.01.06.01 2.01.06.02	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE Trasferimenti correnti ex Delibera TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE				
02:01:07 2.01.07.01 2.01.07.02	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI Trasferimenti correnti ex Delibera TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI				
02:01:08 2.01.08.01 2.01.08.02	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI Vendita pubblicazioni TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
02:01:09 2.01.09.01 2.01.09.02	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI Interessi attivi su depositi e conti correnti TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
02:01:10 2.01.10.01 2.01.10.02	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI Recuperi e rimborsi TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
02:01:11 2.01.11.01 2.01.11.02	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Recuperi e rimborsi TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
02:01:12 TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. "B"				
02:02	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
02:02:01 2.02.01.01 2.02.01.02	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI Alienazione immobili TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI				

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno n)	Previsioni iniziali dell'anno in corso (n-1)	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno n
02:02:02	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
2.02.02.01	Vendita mobili ed arredi				
2.02.02.02				
	TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
02:02:03	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				
2.02.03.01	Cessione di partecipazioni azionarie				
2.02.03.02				
	TOTALE REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				
02:02:04	RISCOSSIONE DI CREDITI				
2.02.04.01	Depositi cauzionali				
2.02.04.02				
	TOTALE REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				
02:02:05	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLO STATO				
2.02.05.01	Trasferimenti in conto capitale ex Legge				
2.02.05.02				
	TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLO STATO				
02:02:06	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLE REGIONI				
2.02.06.01	Trasferimenti in conto capitale ex Legge Regionale.....				
2.02.06.02				
	TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLE REGIONI				
02:02:07	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE				
2.02.07.01	Trasferimenti in conto capitale ex Delibera				
2.02.07.02				
	TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE				
02:02:08	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI				
2.02.08.01	Trasferimenti in conto capitale ex Delibera				
2.02.08.02				
	TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI				
02:02:09	ASSUNZIONE DI MUTUI				
2.02.09.01	Accensione mutuo n.				
2.02.09.02				
	TOTALE ASSUNZIONE DI MUTUI				
02:02:10	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
2.02.10.01	Assunzione debito finanziario n.				
2.02.10.02				
	TOTALE ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
02:02:11	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI				
2.02.11.01	Trasferimenti in conto capitale ex Delibera				
2.02.11.02				
	TOTALE EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI				

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno n)	Previsioni iniziali dell'anno in corso (n-1)	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno n
02:02:12				
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "B"				
	TOTALE ENTRATE FINALI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' "B"				
3	CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "C"				
				
	TOTALE ENTRATE FINALI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' "C"				
00:03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				
00:03:01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
0.03.01.01	Ritenute erariali				
0.03.01.02	Ritenute previdenziali				
0.03.01.03	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				
0.03.01.04	Somme riscosse per conto terzi				
0.03.01.05				
	TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
	<i>Riepilogo dei titoli</i>				
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm/va "A"</i>				
Titolo I					
Titolo II					
	Totale delle entrate finali Centro di responsabilità amm/va "A"				
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm/va "B"</i>				
Titolo I					
Titolo II					
	Totale delle entrate finali Centro di responsabilità amm/va "B"				
	<i>Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm/va "C"</i>				
Titolo I					
Titolo II					
	Totale delle entrate finali Centro di responsabilità amm/va "C"				
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli</i>				
Titolo I					
Titolo II					
	Totale delle entrate finali				

Capitolo Codice		Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno n)	Previsioni iniziali dell'anno in corso (n-1)	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno n
	Denominazione				
	Titolo III				
	TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE				
	Utilizzo dell' Avanzo di amministrazione				
	TOTALE GENERALE				

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II - USCITE

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni iniziali dell'anno in corso (n-1)	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno n
		a	b	c	d = b +/- c
	<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i>				
1	CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"				
01:01	TITOLO I - USCITE CORRENTI				
01:01:01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
1.01.01.01	Indennità di carica Consiglieri				
1.01.01.02	Gettoni di presenza Consiglieri				
1.01.01.03				
				
	<i>TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</i>				
01:01:02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
1.01.02.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale				
1.01.02.02				
	<i>TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</i>				
01:01:03	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
1.01.03.01	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni				
1.01.03.02				
	<i>TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</i>				
01:01:04	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI				
1.01.04.01	Affitto e spese condominiali				
1.01.04.02				
	<i>TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI</i>				
01:01:05	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
1.01.05.01	Spese pe la tutela pèrofessionale				
1.01.05.02				

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni iniziali dell'anno in corso (n-1)	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno n
	<i>TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</i>				
01:01:06	TRASFERIMENTI PASSIVI				
1.01.06.01	Interventi assistenziali a favore di particolari categorie di iscritti				
1.01.06.02				
	<i>TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI</i>				
01:01:07	ONERI FINANZIARI				
1.01.07.01	Spese e commissioni bancarie				
1.01.07.02				
	<i>TOTALE ONERI FINANZIARI</i>				
01:01:08	ONERI TRIBUTARI				
1.01.08.01	Imopste , tasse, ecc.				
1.01.08.02				
	<i>TOTALE ONERI TRIBUTARI</i>				
01:01:09	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
1.01.09.01	Rimborsi vari				
1.01.09.02				
	<i>TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</i>				
01:01:10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
1.01.10.01	Fondo di riserva				
1.01.10.02				
	<i>TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</i>				
01:01:11	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA				
1.01.11.01	Pensioni a carico dell'Ente				
1.01.11.02				
	<i>TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</i>				
01:01:12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
1.01.12.01	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti				
1.01.12.02				
	<i>TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</i>				

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni iniziali dell'anno in corso (n-1)	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno n
01:01:13	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
1.01.13.01	Accantonamento al fondo svalutazione crediti				
1.01.13.02				
	<i>TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</i>				
01:01:14				
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP."A"				
01:02	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
01:02:01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				
1.02.01.01	Acquisto immobili				
1.02.01.02				
	<i>TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI</i>				
01:02:02	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
1.02.02.01	Acquisto mobili e impianti				
1.02.02.02				
	<i>TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</i>				
01:02:03	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				
1.02.03.01	Acquisti di partecipazioni azionarie				
1.02.03.02				
	<i>TOTALE PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</i>				
01:02:04	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI				
1.02.04.01	Depositi cauzionali				
1.02.04.02				
	<i>TOTALE CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</i>				
01:02:05	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
1.02.05.01	Indennità di servizio del personale cessato dal servizio nell'anno				
1.02.05.02				
	<i>TOTALE INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</i>				

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni iniziali dell'anno in corso (n-1)	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno n
01:02:06	RIMBORSI DI MUTUI				
1.02.06.01	Rate di rimborso mutuo n.				
1.02.06.02				
	<i>TOTALE RIMBORSI DI MUTUI</i>				
01:02:07	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
1.02.07.01	Rate di rimborso anticipazioni passive n.				
1.02.07.02				
	<i>TOTALE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</i>				
01:02:08	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI				
1.02.08.01	Rimborso obbligazioni				
1.02.08.02				
	<i>TOTALE RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</i>				
01:02:09	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
1.02.09.01	Estinzione debito finanziario n.				
1.02.09.02				
	<i>TOTALE ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</i>				
01:02:10	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE				
1.02.10.01	Accantonamenti spese future				
1.02.10.02				
	<i>TOTALE ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE</i>				
01:02:11	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI				
1.02.11.01	Accantonamento per manutenzioni				
1.02.11.02				
	<i>TOTALE ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI</i>				
01:02:12				
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"				
	TOTALE USCITE FINALI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"				

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni iniziali dell'anno in corso (n-1)	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno n
2	CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "B"				
02:01	TITOLO I - USCITE CORRENTI				
02:01:01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
2.01.01.01	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri				
2.01.01.02				
	<i>TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</i>				
02:01:02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
2.01.02.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale				
2.01.02.02				
	<i>TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</i>				
02:01:03	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
2.01.03.01	Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni				
2.01.03.02				
	<i>TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</i>				
02:01:04	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI				
2.01.04.01	Affitto e spese condominiali				
2.01.04.02				
	<i>TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI</i>				
02:01:05	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
2.01.05.01	Spese pe la tutela pèrofessionale				
2.01.05.02				
	<i>TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</i>				
02:01:06	TRASFERIMENTI PASSIVI				
2.01.06.01	Interventi assistenziali a favore di particolari categorie di iscritti				
2.01.06.02				
	<i>TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI</i>				
02:01:07	ONERI FINANZIARI				

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni iniziali dell'anno in corso (n-1)	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno n
2.01.07.01	Spese e commissioni bancarie				
2.01.07.02				
	<i>TOTALE ONERI FINANZIARI</i>				
02:01:08	ONERI TRIBUTARI				
2.01.08.01	Imopste , tasse, ecc.				
2.01.08.02				
	<i>TOTALE ONERI TRIBUTARI</i>				
02:01:09	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
2.01.09.01	Rimborsi vari				
2.01.09.02				
	<i>TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</i>				
02:01:10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
2.01.10.01	Fondo di riserva				
2.01.10.02				
	<i>TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</i>				
02:01:11	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA				
2.01.11.01	Pensioni a carico dell'Ente				
2.01.11.02				
	<i>TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</i>				
02:01:12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
2.01.12.01	Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti				
2.01.12.02				
	<i>TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</i>				
02:01:13	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
2.01.13.01	Accantonamento al fondo svalutazione crediti				
2.01.13.02				
	<i>TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</i>				
02:01:14				

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni iniziali dell'anno in corso (n-1)	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno n
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP."B"				
02:02	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
02:02:01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				
2.02.01.01	Acquisto immobili				
2.02.01.02				
	<i>TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI</i>				
02:02:02	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
2.02.02.01	Acquisto mobili e impianti				
2.02.02.02				
	<i>TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</i>				
02:02:03	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				
2.02.03.01	Acquisti di partecipazioni azionarie				
2.02.03.02				
	<i>TOTALE PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</i>				
02:02:04	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI				
2.02.04.01	Depositi cauzionali				
2.02.04.02				
	<i>TOTALE CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</i>				
02:02:05	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
2.02.05.01	Indennità di servizio del personale cessato dal servizio nell'anno				
2.02.05.02				
	<i>TOTALE INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</i>				
02:02:06	RIMBORSI DI MUTUI				
2.02.06.01	Rate di rimborso mutuo n.				
2.02.06.02				
	<i>TOTALE RIMBORSI DI MUTUI</i>				
02:02:07	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
2.02.07.01	Rate di rimborso anticipazioni passive n.				

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni iniziali dell'anno in corso (n-1)	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno n
2.02.07.02				
	<i>TOTALE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</i>				
02:02:08	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI				
2.02.08.01	Rimborso obbligazioni				
2.02.08.02				
	<i>TOTALE RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</i>				
02:02:09	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
2.02.09.01	Estinzione debito finanziario n.				
2.02.09.02				
	<i>TOTALE ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</i>				
02:02:10	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE				
2.02.10.01	Accantonamenti spese future				
2.02.10.02				
	<i>TOTALE ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE</i>				
02:02:11	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI				
2.02.11.01	Accantonamento per manutenzioni				
2.02.11.02				
	<i>TOTALE ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI</i>				
02:02:12				
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "B"				
	TOTALE USCITE FINALI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' "B"				
3	CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "C"				
				
				
	TOTALE USCITE FINALI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' "C"				

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni iniziali dell'anno in corso (n-1)	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno n
00:03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				
00:03:01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
0.03.01.01	Ritenute erariali				
0.03.01.02				
	<i>TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</i>				
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO				
	<i>Riepilogo dei titoli</i>				
	<i>Riepilogo dei titoli centro di resp. amm/va "A"</i>				
Titolo I					
Titolo II					
	<i>Totale delle uscite finali Centro di responsabilità amm/va "A"</i>				
	<i>Riepilogo dei titoli centro di resp. amm/va "B"</i>				
Titolo I					
Titolo II					
	<i>Totale delle uscite finali Centro di responsabilità amm/va "B"</i>				
	<i>Riepilogo dei titoli centro di resp. amm/va "C"</i>				
Titolo I					
Titolo II					
	<i>Totale delle uscite finali Centro di resp. amm/va "C"</i>				
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli</i>				
Titolo I					
Titolo II					
	<i>Totale delle uscite finali</i>				
Titolo III					
	TOTALE USCITE COMPLESSIVE				
	Disavanzo di amministrazione presunto				

Capitolo Codice		Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N)	Previsioni iniziali dell'anno in corso (n-1)	Variazioni	Previsioni di competenza per l'anno n
	Denominazione				
	TOTALE GENERALE				

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Codice	ENTRATE	ANNO N	ANNO N -1
00:01:01	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ORDINI LOCALI		
00:01:02	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI		
00:01:03	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI		
00:01:04	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO		
00:01:05	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI		
00:01:06	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE		
00:01:07	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		
00:01:08	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
00:01:09	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
00:01:10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI		
00:01:11	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
00:01:12		
	A) Totale entrate correnti		
00:02:01	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI		
00:02:02	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
00:02:03	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI		
00:02:04	RISCOSSIONE DI CREDITI		
00:02:05	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLO STATO		
00:02:06	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLE REGIONI		
00:02:07	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE		
00:02:08	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		
00:02:09	ASSUNZIONE DI MUTUI		
00:02:10	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI		
00:02:11	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI		
00:02:12		
	B) Totale entrate c/capitale		
00:03:01	C) ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
	(A+B+C) Totale entrate complessive		
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale		
	Totali a pareggio		

Codice	USCITE	ANNO N	ANNO N -1
00:01:01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		
00:01:02	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		

00:01:03	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		
00:01:04	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI		
00:01:05	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		
00:01:06	TRASFERIMENTI PASSIVI		
00:01:07	ONERI FINANZIARI		
00:01:08	ONERI TRIBUTARI		
00:01:09	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		
00:01:10	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
00:01:11	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA		
00:01:12	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
00:01:14	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		
00:01:15		
	A1) Totale uscite correnti		
00:02:01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
00:02:02	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
00:02:03	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI		
00:02:04	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI		
00:02:05	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO		
00:02:06	RIMBORSI DI MUTUI		
00:02:07	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE		
00:02:08	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI		
00:02:09	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI		
00:02:10	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI		
00:02:11	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE		
00:02:12	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI		
00:02:13		
	B1) Totale uscite c/c capitale		
00:03:01	C1) USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
	(A1+B1+C1) Totale uscite complessive		
	Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale		
	Totali a pareggio		

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO N	ANNO N -1
(A - A1) Saldo di parte corrente		

(A - A1-Quote in c/cap.debiti finanziari in scadenza) Situazione finanziaria		
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale		
(A+B-Quote in c/capitale debiti finanziari in scadenza) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto		
(A+B+C) - (A1 + B1+C1) Avanzo/disavanzo di competenza previsto		

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO N-1 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N)**

Fondo cassa iniziale
+ Residui attivi iniziali
- Residui passivi iniziali
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale
+ Entrate già accertate nell'esercizio
- Uscite già impegnate nell'esercizio
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio
+ Entrate presunte per il restante periodo
- Uscite presunte per il restante periodo
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/N-1 da applicare al bilancio dell'anno N

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio N risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto	
ai Fondi per rischi ed oneri	
.....	
.....	
al Fondo ripristino investimenti	
per i seguenti altri vincoli	
.....	
.....	
	Totale parte vincolata
Parte disponibile		
.....	
.....	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio X	
	Totale parte disponibile
Totale Risultato di amministrazione presunto	

CONTO DEL BILANCIO

ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			SCOSTAMENTO	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	RESIDUI ATTIVI FINALI	TOTALE INCASSATO
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	ACCERTATO	INCASSATO	DA INCASSARE							
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c=(a+b)</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f=(d-e)</i>	<i>g=(d-c)</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>l</i>	<i>m=(h+i+l)</i>	<i>n=(f+m)</i>	<i>o=(e+l)</i>

CONTO DEL BILANCIO

USCITE

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE CASSA
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			SCOSTAMENTO	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI PASSIVI FINALI	TOTALE PAGATO
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE							
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c=(a+b)</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f=(d-e)</i>		<i>h</i>	<i>i</i>	<i>l</i>	<i>m=(h+i-l)</i>	<i>n=(f+m)</i>	<i>o=(e+l)</i>

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			L.
Riscossioni	in c/competenza	L.	
	in c/residui	<u>L.</u>	<u>L.</u>
Pagamenti	in c/competenza	L.	
	in c/residui	<u>L.</u>	<u>L.</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			<u>L.</u>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	L.	
	dell'esercizio	<u>L.</u>	<u>L.</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	L.	
	dell'esercizio	<u>L.</u>	<u>L.</u>
<u>Avanzo</u> d'amministrazione alla fine dell'esercizio			<u>L.</u>
Disavanzo			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio N +1 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto		
ai Fondi per rischi ed oneri		
.....		
.....		
al Fondo ripristino investimenti		
per i seguenti altri vincoli		
.....		
.....		
Totale parte vincolata		
Parte disponibile			
.....		
.....		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio X		
Totale parte disponibile		
Totale Risultato di amministrazione		